

CONVENZIONE

TRA

ARAP ENERGIA S.R.L., con sede legale in via Nazionale SS 602 km 51+355 - Centro Direzionale 2° Piano, 65012 - Villanova di Cepagatti (PE) codice fiscale, n. iscrizione al registro delle imprese e P.IVA n. 02400150682 in persona di Anthony Hernest Aliano, nato Napoli il 24/09/1979, domiciliato presso la sede sociale, nella sua qualità di legale rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione

(“ARAP ENERGIA” o la “NewCo” o “Il Concessionario”)

E

ARAP Azienda Regionale delle Attività Produttive, con sede legale in via Nazionale SS 602 km 51+355 - Centro Direzionale 2° Piano, 65012 - Villanova di Cepagatti (PE) codice fiscale e n. iscrizione al registro delle imprese 91127340684, e P.IVA n. 02083310686, in persona di Giuseppe Savini, nato a Pescara il 10/04/1967 e domiciliato presso la sede dell'ente, nella sua qualità di legale rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione

(“ARAP” o “Il Concedente” o Il “Cliente Finale”)

ARAP ENERGIA e ARAP sono nel seguito definiti singolarmente la “Parte” e, congiuntamente, le “Parti”.

PREMESSO CHE

- A) ARAP, costituita ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 29 luglio 2011, n. 23, è un Ente pubblico economico che agisce sulla base dell'art. 36 della legge n. 317/91 e svolge le attività finalizzate a favorire la creazione, lo sviluppo e la salvaguardia delle aree produttive Regionali relative ai Consorzi Industriali dalla cui fusione deriva, mediante l'offerta di servizi al settore economico-produttivo, ad Enti pubblici e a società a partecipazione pubblica;
- B) Da una indagine esplorativa effettuata sulle proprietà immobiliari dell'Ente è emersa la possibilità di promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, prevalentemente fotovoltaico e solare termico, mediante la valorizzazione degli *asset*, quali coperture di fabbricati e terreni di proprietà, per il completo soddisfacimento dei fabbisogni di ARAP e sviluppare un ulteriore servizio a favore delle utenze industriali;
- C) Pertanto, al fine di conseguire le proprie finalità istituzionali ed incentivare lo sviluppo del territorio abruzzese su cui opera, ARAP ha indetto una procedura a norma degli artt. 4, co. 7 e 17 del D.lgs. 175/2016, per la costituzione di una società mista con capitale a maggioranza pubblica, attiva nel settore delle energie rinnovabili, in cui l'operatore economico privato (il “**Socio di Minoranza**”) deterrà una quota di partecipazione in percentuale non inferiore al 30%, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, co. 1, del D. Lgs. 175 del 2016;
- D) A tal proposito, ARAP ha condotto un'indagine di mercato - il cui avviso è stato pubblicato in data 20/12/2022 sul proprio sito istituzionale e, per estratto, sulla G.U. 5a Serie Speciale Contratti Pubblici n. 150 del 23/12/2022, su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale - volta ad accertare se vi fossero operatori economici interessati ad assumere la qualifica di socio di minoranza della società mista (“**NewCo**”) che sarà eventualmente costituita e partecipata da ARAP per lo svolgimento di interventi nell'ambito delle energie rinnovabili;
- E) In data 28/02/2023 ARAP ha trasmesso agli operatori economici che hanno manifestato interesse attestando il possesso dei requisiti richiesti, la lettera di invito a presentare un'offerta, avente ad oggetto la partecipazione in percentuale non inferiore al 30 % al capitale sociale della costituenda NewCo;
- F) Ad esito della ricezione delle offerte, le quali prevedevano tra i vari documenti anche la proposta di un Piano Industriale, e della valutazione delle stesse ad opera della commissione di gara, nelle sedute di cui ai verbali n. 1 e 2 del 25/03/2023, n. 3 e 4 del 31/05/2023, n. 5 del 08/06/2023 e n. 7 del 26/06/2023, è stato selezionato

quale Socio di Minoranza la società BLUNOVA ONE S.r.l. con sede legale in via Caravaggio n. 125, 65125, Pescara, iscritta presso il Registro delle Imprese presso la CCIAA di Pescara numero di iscrizione, codice fiscale e partita IVA 02335630683 in persona di Maurizio Maresca, nato a Teramo il 16/07/1963, domiciliato presso la sede sociale, nella sua qualità di legale rappresentante e Amministratore unico;

- G) Con atto del 06/02/2024 a rogito del notaio Dott.ssa Federica Verna in Pescara, rep. n. 14257 racc. n. 9198 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Pescara il 23/02/2024 al n. 1961/1t, è stata costituita ARAP ENERGIA, partecipata al 49% dalla società BLUNOVA ONE S.r.l. e al 51% da ARAP;
- H) Nel rispetto del Piano Industriale approvato dalle Parti, in concomitanza con la decisione di procedere con l'avvio della realizzazione di uno o più impianti a terra destinati alla produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, in particolare Impianti Fotovoltaici (I "Siti"), l'Assemblea Straordinaria dei Soci delibererà apposite operazioni di aumento di capitale sociale a pagamento e le quote di nuova emissione sottoscritte dal Socio Pubblico ARAP saranno liberate mediante il conferimento in natura dei relativi diritti reali sui terreni sui quali saranno realizzati i suddetti impianti;
- I) Nel rispetto del Piano Industriale approvato dalle Parti, in concomitanza con la decisione di procedere con l'avvio della realizzazione di uno o più impianti a terra o sul lastrico solare di edifici destinati alla produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, in particolare Impianti Fotovoltaici (I "Siti"), il Socio Pubblico ARAP concederà alla ARAP ENERGIA, a fronte del pagamento, i relativi diritti reali utili al raggiungimento della finalità (costruzione, esercizio manutenzione dell'impianto), sui quali saranno realizzati i suddetti impianti;
- J) ARAP ENERGIA sarà nella piena disponibilità dei Siti;
- K) ARAP ENERGIA dovrà svolgere, *inter alia*, l'attività di progettazione, realizzazione e gestione di impianti da fonti rinnovabili, preliminarmente fotovoltaico a terra, o su lastrico solare e solare termico, come previsti da Piano Industriale proposto e dai successivi aggiornamenti decisi dalla NewCo ivi inclusa la manutenzione ordinaria e straordinaria degli Impianti, per soddisfare prioritariamente l'approvvigionamento energetico di ARAP; l'energia eccedente il fabbisogno energetico di ARAP potrà essere destinata a libero mercato ovvero alla reimmissione in rete;
- L) ARAP richiede che ARAP ENERGIA abbia a proprio rischio e spesa la costruzione degli Impianti da fonti rinnovabili, assumendosi l'onere di assicurare ad ARAP medesima la quantità di energia corrispondente al proprio fabbisogno energetico, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dalla presente convenzione, nei limiti tecnico-economici connessi alle dimensioni degli impianti, tenendo conto dei profili di consumo, di produzione e della redditività dell'investimento, garantendo altresì allo scopo la manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi anche sopravvenuti;
- M) ARAP ENERGIA dichiara e ARAP prende atto che possiede tutti i requisiti, titoli e certificazioni necessari all'esercizio dell'attività di impresa, ovvero la produzione e vendita di energia, la costruzione, il funzionamento e la manutenzione degli Impianti Fotovoltaici;
- N) ARAP ENERGIA si impegna e ad avviare le pratiche volte ad ottenere quanto sopra per altre tipologie di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche su richiesta del Socio di maggioranza, a fronte dell'individuazione di ulteriori siti idonei e fatta salva la fattibilità tecnico-economica dell'operazione che dovrà essere approvata da ARAP ENERGIA;
- O) ARAP ENERGIA si riserva la possibilità di strutturare giuridicamente il ramo aziendale afferibile anche ai singoli investimenti/Impianti nel modo più idoneo al fine di conseguire la massima efficienza economico-finanziaria per un ottimale conseguimento degli obiettivi sociali.

Resta inteso che i rapporti tra i soci della NewCo sono regolati dai Patti Parasociali ("Allegato E" alla lettera di invito) che prevedono l'allocazione, in capo al Socio di Minoranza della NewCo, del rischio di progettazione, rischio di costruzione, rischio operativo, del rischio di disponibilità e del rischio di domanda, per tutta la durata della convenzione.

TUTTO CIO' PREMESSO, in considerazione dei reciproci impegni contenuti nella presente Convenzione, la sufficienza e l'adequatezza dei quali sono qui riconosciuti, volendosi vincolare legalmente impegnando i rispettivi successori e aventi causa, le Parti reciprocamente convengono quanto segue:

1. PREMESSE E ALLEGATI E DEFINIZIONI

1.1 Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

1.2 In aggiunta ai termini e alle espressioni definite da altre clausole o previsioni della presente Convenzione, i seguenti termini ed espressioni in maiuscolo sono da intendersi aventi il significato di cui appresso:

“Contributi e incentivi” sono qualsiasi forma di contributo e incentivo riconosciuto all’Impianto da parte delle competenti autorità;

“Cliente Finale” ha il significato stabilito nel preambolo della presente Convenzione, e corrisponde, in conformità alle definizioni dell’allegato A alla Deliberazione 578, alla persona fisica o giuridica che non esercita l’attività di distribuzione e che preleva l’energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete pubblica anche attraverso reti o linee private;

“Deliberazione 578” è la Deliberazione 578/2013 dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico;

“Gestore della Rete” significa il gestore della rete locale di distribuzione;

“Impianto Fotovoltaico” significa l’Impianto Fotovoltaico costruito sui Siti previsti dal Piano Industriale presentato e dai successivi aggiornamenti decisi dalla NewCo di cui ARAP conferisce il diritto reale che consenta l’installazione del relativo impianto, comprensivo di tutti i suoi componenti, apparecchiature e infrastrutture accessorie, tra cui le eventuali infrastrutture di interconnessione, cavi, componenti, inverter, batterie/accumulatori, quadri elettrici, interruttori, trasformatori e ogni e qualsiasi sostituzione e/o modifica degli stessi in conformità alla normativa vigente. Le Parti si danno reciprocamente atto che l’Impianto Fotovoltaico è di proprietà del Concessionario e che lo stesso Concessionario è responsabile della manutenzione e di assicurare la costante funzionalità dello stesso.

“Impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili” significa ogni tipologia di impianto dedicato alla produzione di energia elettrica e/o termica da fonti rinnovabili e alternative rispetto a quelle tradizionali, che la NewCo potrà realizzare e gestire in forza delle previsioni statutarie;

“Informazioni riservate” significa tutte le informazioni orali e scritte scambiate tra le Parti che contengono informazioni proprietarie o confidenziali di una Parte e che sono indicate come “Confidenziali” da tale Parte. Le seguenti eccezioni, tuttavia, non costituiscono Informazioni Riservate ai fini della presente Convenzione: (a) le informazioni che sono o diventano generalmente disponibili al pubblico per ragioni diverse dalla rivelazione da parte di una delle Parti in violazione della presente Convenzione; (b) informazioni che erano già conosciute da una delle parti, su base non confidenziale, prima della presente Convenzione; (c) le informazioni che diventano disponibili ad una delle Parti su base non confidenziale da una fonte diversa dall'altra Parte, se tale fonte non è stata oggetto di alcun divieto riguardo la divulgazione delle informazioni a tale Parte, e (d) le informazioni che una Parte è tenuta a comunicare in relazione a qualsiasi approvazione amministrativa o regolamentare o processo di depositi in connessione con lo svolgimento della propria attività o in base a qualsiasi legge o regolamento;

“Permessi” significa tutti i consensi, le autorizzazioni, i nulla osta da parte di enti privati e pubblici necessari alla autorizzazione, costruzione, collaudo, esercizio, funzionamento, connessione alla Rete, manutenzione degli Impianti Fotovoltaici, ivi compresi a titolo non esaustivo: tutti i consensi edilizi e ambientali, paesaggistici e storicoartistici, igienico-sanitari, il preventivo per la connessione, le autorizzazioni per la linea elettrica con riferimento sia all’impianto di Rete che all’impianto di utenza, l’eventuale agibilità, i consensi da parte dei vigili del fuoco e le servitù e gli atti di messa a disposizione di unità immobiliari che si rendano eventualmente

necessarie da parte dei soggetti privati o pubblici;

“**Rete**” significa la rete elettrica locale di distribuzione, che è controllata dal Gestore della Rete”;

“**Autoconsumo o Consumo Locale**”: acquisto e utilizzazione da parte di ARAP e sue società controllate dell'energia prodotta dagli impianti realizzati dal Concessionario nei limiti di quanto il Concedente è in grado di consumare nella medesima contestualità del profilo di produzione;

“**Siti**” sono le Aree destinate alla costruzione, alla gestione al collaudo, al funzionamento, alla manutenzione, alla connessione e alla rimozione degli Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

2. OGGETTO

2.1 L'oggetto della presente Convenzione è la produzione e vendita di energia da impianti a fonte rinnovabile, preliminarmente fotovoltaico a terra, sui tetti e solare termico, compresa la progettazione, la realizzazione, la gestione e la manutenzione degli stessi, da parte del Concessionario (*rectius*, Socio di Minoranza).

2.2 Il Concessionario, in considerazione delle pattuizioni di cui alla presente Convenzione, garantisce, una volta realizzati gli impianti, al Concedente la produzione e cessione di energia da fonte rinnovabile. Il Concessionario garantisce altresì al Concedente la continuità dell'esercizio degli Impianti, nei limiti di disponibilità del 70% su base annua e a tal fine gestirà nell'ottica del raggiungimento della disponibilità concordata le attività manutentive così come la risoluzione degli eventuali vizi che dovessero presentarsi.

Anche nell'ipotesi in cui per qualsiasi ragione ad esito della preparazione della documentazione progettuale da parte del Concessionario ovvero del rilascio dei Permessi da parte delle autorità competenti risulti non possibile ottenere alcuni dei Permessi ovvero risulti che la realizzazione del singolo impianto abbia costi o problematiche non previste, il Concessionario al fine di essere completamente sgravato ed esente da responsabilità avrà cura di notificarlo al Concedente.

3. CONDIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE

3.1 Ai fini della presente Convenzione, il Concedente si impegna affinché quanto espresso nel Piano industriale presentato venga rispettato, in particolare affinché tutti i siti necessari alla realizzazione dei 100 MW degli impianti, verranno resi disponibili, entro 240gg dalla sottoscrizione, in una delle forme previste nella presente convenzione per una durata pari a quella della convenzione medesima, liberi da ogni gravame, peso, onere, censo livello, onere e diritti di terzi in genere, così come liberi da privilegio nei confronti di qualsiasi terzo.

3.2 Con la Convenzione il Concedente garantisce, altresì, al Concessionario qualsiasi diritto di servitù di elettrodotto, passaggio e di accesso necessari alla costruzione ed esercizio e manutenzione degli impianti, inamovibile e in perpetuo senza maggiori oneri a carico del Concessionario.

3.3 Prima dell'inizio delle attività di costruzione nei Siti, il Concessionario dovrà inviare al Concedente una comunicazione circa l'inizio dei lavori nella quale si precisa la data a partire dalla quale il Concessionario intende iniziare le sue attività di costruzione presso i Siti, alla quale sarà allegato il progetto esecutivo. La responsabilità della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva è esclusivamente in capo al Concessionario (*rectius*, Socio di Minoranza).

3.4 Il Concessionario dovrà svolgere le attività di costruzione presso i Siti a regola d'arte nel rispetto delle regole tecniche di costruzione e di progettazione.

3.5 Il Concedente, i suoi dipendenti, rappresentanti e soggetti incaricati avranno sempre il diritto di accesso ai Siti, nel rispetto delle normative di legge.

3.6 La Data di Entrata in Esercizio dovrà essere raggiunta possibilmente entro 24 mesi dall'ottenimento di tutti i Permessi, che sono preliminari alla costruzione dei singoli Impianti e alla connessione alla rete elettrica, o nel caso

di partecipazione a bandi (aste o registri GSE) entro 24 mesi dall'aggiudicazione del bando ovvero nel maggior termine che dovesse essere ottenuto o riconosciuto dal GSE o dalle norme applicabili.

3.7 L'energia dovrà essere ceduta, in aderenza a quanto indicato nella definizione di Autoconsumo, al Concedente fino al soddisfacimento del proprio fabbisogno energetico, nei limiti tecnico-economici connessi alle dimensioni degli impianti, tenendo conto dei profili di consumo e di produzione. Le eventuali eccedenze della produzione di energia elettrica saranno commercializzate dalla NewCo sul libero mercato ovvero reimmesse nella rete.

3.8 In deroga a ogni e qualsiasi effetto previsto dagli articoli 934 e 953 del Codice civile italiano, il Concedente accetta espressamente e riconosce che sia prima che dopo la cessazione della Convenzione la proprietà di ciascun Impianto Fotovoltaico è del Concessionario fatto salvo quanto previsto all'Articolo 9 (Scadenza della Convenzione).

3.9 Inoltre, il Concessionario sarà l'unico proprietario e beneficiario dei Contributi e Incentivi eventualmente spettanti o attribuibili all'Impianto Fotovoltaico e all'Energia generata dall'Impianto Fotovoltaico.

4. DURATA

4.1 La Convenzione è immediatamente efficace dalla sua firma e rimarrà efficace per un periodo di 35 anni prorogabile di ulteriori 15, salvo che lo stesso sia anticipatamente risolto ai sensi delle previsioni contenute nella presente Convenzione (la **“Durata”**)

5.OBBLIGO DI MANUTENZIONE E DI ASSICURARE LA COSTANTE FRUIBILITÀ DELL'OPERA

5.1 A decorrere dalla sottoscrizione della Convenzione, successivamente alla Comunicazione di Inizio Lavori da parte del Concessionario, quest'ultimo sarà responsabile degli Impianti, della progettazione, costruzione e manutenzione e di assicurare la costante fruibilità degli Impianti Fotovoltaici.

5.2 Il Concessionario, a propria cura e spese, avrà la responsabilità dei costi dell'assicurazione dell'Impianto Fotovoltaico e dovrà farsi carico del rischio di perdita in caso di furto, danni, incidenti degli Impianti, salvo che siano imputabili al Concessionario.

In relazione all'adempimento delle obbligazioni di cui sopra, il Concessionario può, a sua discrezione, incaricare ditte terze, in conformità alle norme di legge applicabili, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

Il Concedente è responsabile per i costi di spostamento degli Impianti, spostamento consentito per una sola volta, qualora nel corso della Durata abbia bisogno di rifare il tetto del Fabbricato o si rendano necessari altri interventi sui Siti. Ciò comprende la rimozione in via temporanea, in tutto o in parte, dell'Impianto dai Siti, lo stoccaggio dei componenti dell'Impianto a sue spese (salvo che per effetto di accordi lo stoccaggio sia effettuato presso il Fabbricato) e la reinstallazione dell'Impianto come da progetto e planimetrie approvate.

5.3 Solamente nel caso di impianti realizzati a tetto, qualora la durata delle attività di rifacimento del tetto dovesse superare il termine di novanta (90) giorni di calendario, allora il Concedente dovrà risarcire il Concessionario per ogni conseguente perdita di profitto e indennizzarlo per l'eventuale danno subito dall'Impianto a seguito delle attività di rifacimento del tetto.

Resta inteso e convenuto che:

- a) il Concedente dovrà inviare al Concessionario, con almeno trenta giorni di preavviso, una comunicazione circa la sua intenzione di rifare il tetto del Fabbricato;
- b) il Concedente dovrà completare tutte le attività di rifacimento del tetto entro e non oltre novanta (90) giorni, tempo permettendo e salvo eventuali proroghe motivate, e il nuovo tetto installato sui Siti dovrà essere

idoneo a sostenere il continuo funzionamento dell’Impianto, come era esistente e gestito prima dell’installazione del nuovo tetto.

5.4. Il Concessionario, nel più breve tempo possibile, dovrà comunicare al Concedente il verificarsi di qualsiasi evento o l'esistenza di qualsiasi condizione o circostanza che, nel ragionevole giudizio del Concessionario possa rappresentare una minaccia imminente o un pericolo per gli Impianti e/o per la salute pubblica o sicurezza (“Emergenza”). Il Concessionario, d’intesa con il Concedente, a quel punto dovrà fare fronte a qualsiasi Emergenza il più rapidamente possibile e prendere tutte le misure necessarie per affrontare le circostanze che hanno dato origine all’Emergenza.

6. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

6.1. Il corrispettivo per la fornitura di energia elettrica al Cliente Finale ARAP, nonché alle Società Controllate indicate dalla stessa ARAP, sarà quello stabilito nell’offerta dell’aggiudicatario approvata da ARAP per tutta la durata della Convenzione, ossia la componente energia dagli impianti sarà venduta ad un valore ridotto rispetto al PUN del 41% con un floor di 65 €/MWh, fermo restando che tutti gli altri oneri (a titolo di esempio: oneri di sistema, oneri di trasmissione, CCT) saranno a carico di ARAP. Non sarà possibile variare gli accordi salvo espressa e formale manifestazione di volontà adesiva del socio di minoranza del Concessionario.

La Tariffa per la fornitura di energia elettrica sarà pagata mensilmente, ai sensi dell’art. 1456 c.c., entro trenta giorni dall’invio della fattura.

Il rendiconto e la fattura si intendono approvati dal Cliente finale ARAP se non contestati entro 10 giorni di calendario dalla data di ricevimento attraverso la procedura stabilita all’Articolo 7, in caso di contestazione le somme dovranno in ogni caso essere corrisposte e la ripetizione potrà avvenire unicamente all’esito dell’intervento di un advisor indipendente individuato di concerto con il socio di minoranza.

Sarà a carico del Cliente Finale il pagamento di ogni tassa o imposta applicabile all’energia prodotta.

6.2. Il corrispettivo per la fornitura di energia elettrica alle aziende insediate nelle aree industriali di ARAP, sarà quello stabilito nell’offerta dell’aggiudicatario approvata da ARAP per tutta la durata della Convenzione, ossia la componente energia dagli impianti sarà venduta ad un valore ridotto rispetto al PUN del 5% con un prezzo floor di 65 €/MWh, fermo restando che tutti gli altri oneri (a titolo di esempio: oneri di sistema, oneri di trasmissione, CCT) saranno a carico del cliente (azienda).

7. OBBLIGAZIONI DELLE PARTI

7.1 Le Informazioni Riservate hanno natura confidenziale e proprietaria e pertanto non devono essere rese disponibili a soggetti terzi.

8. MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA CONVENZIONE

8.1 La presente Convenzione può essere modificata, in accordo tra le parti esclusivamente ove vi sia formale consenso adesivo del socio di minoranza del Concessionario, ogni qualvolta risulti necessario, per finalità utili al miglioramento del servizio nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità.

9. SCADENZA DELLA CONVENZIONE

9.1 Allo scadere della Convenzione si darà seguito alle disposizioni di cui all’Art. 7, comma 4, dello Statuto.

10. RISOLUZIONE

10.1 Casi di Inadempimento del Concessionario.

La presente Convenzione si potrà risolvere per clausola risolutiva espressa ai sensi dell'Articolo 1456 del Codice Civile per inadempimento del Concessionario (*rectius*, del Socio di Minoranza) nei seguenti casi:

- i) Scioglimento o messa in liquidazione del Concessionario (*rectius*, del Socio di Minoranza);
- ii) Presentazione da parte del Concessionario (*rectius*, del Socio di Minoranza) o di terzi di una istanza di fallimento, di insolvenza, di riorganizzazione o di concordato ai sensi della legge fallimentare in Italia.
- iii) Gravi vizi o difformità tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza degli impianti o dell'erogazione dei Servizi;
- iv) Perimento totale o parziale (ma di maggior parte) degli impianti o grave danneggiamento degli stessi a causa di inadeguata o carente manutenzione degli impianti;
- v) Violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, contributive, fatto salvo quanto previsto all'art. 30, co. 5 del Codice Appalti;
- vi) Perdita dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice Appalti;
- vii) Rilevata incapacità o impossibilità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni della convenzione;

A seguito della risoluzione della Convenzione per inadempimento del Concessionario, si procederà con le conseguenti azioni previste all'articolo 8 dello Statuto in tema di esclusione del Socio Privato. Parimenti, qualora il Socio di minoranza incorra in una causa di esclusione di cui all'articolo 8 dello Statuto, o receda dalla NewCo ai sensi dall'articolo 13 dello Statuto, la Convenzione si intende automaticamente risolta.

10.2 Casi di Inadempimento del Concedente.

La presente Convenzione si potrà risolvere per clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'Articolo 1456 del Codice civile, nei seguenti casi:

- a) scioglimento o messa in liquidazione del Concedente;
- b) mancato pagamento da parte di ARAP delle fatture verso ARAP ENERGIA per uno o più impianti;
- c) presentazione da parte del Concedente o di terzi di una istanza di fallimento, insolvenza, di riorganizzazione o di concordato ai sensi della legge fallimentare in [Italia].

A seguito della risoluzione della Convenzione per inadempimento del Concedente, si procederà con lo scioglimento e la liquidazione della società concessionaria ai sensi di legge e di Statuto.

11. RECESSO E REVOCA

11.1 La Convenzione potrà essere revocata dal Concedente per motivi di pubblico interesse con provvedimento motivato, da comunicarsi al Concessionario.

11.2 Qualora la convenzione sia risolta per inadempimento del Concedente ovvero quest'ultimo revochi la convenzione per motivi di pubblico interesse, spettano al Concessionario le somme previste dall'articolo 176, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici.

12. POLIZZE ASSICURATIVE

12.1. Il Concessionario stipula con primarie imprese di assicurazione e mantiene operanti per tutta la durata della fase di costruzione, le polizze assicurative di seguito indicate, nei limiti e con le modalità previste dalla prassi di mercato per il tipo di progetto:

- a) polizza assicurativa a copertura: i) dei danni subiti dal Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale dell'opera e di altri manufatti e impianti, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un importo complessivo pari a [di norma valore del contratto stesso]; ii) della responsabilità civile verso terzi, il cui massimale è pari a 5 milioni di Euro;
- b) Polizza ALOP (*Advance Loss of Pmfii*) avente ad oggetto la copertura dei danni economico finanziari indiretti provocati dal Concessionario per una somma assicurata pari complessivamente ad euro [l'importo deve essere adeguato al rischio];
- c) integrazione delle polizze di cui alle lettere precedenti in funzione di eventuali maggiori lavori da effettuare.

12.2. La copertura assicurativa di cui al comma 1, punto a), decorre dalla data di Consegna dei Lavori e cessa alla data di emissione del Certificato di Collaudo [ovvero in alternativa del Certificato di Regolare Esecuzione] e, comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo Certificato.

12.3. Il Concessionario si impegna a consegnare copia dei certificati assicurativi relativi a tutte le polizze sottoscritte o fatte sottoscrivere tassativamente prima dell'inizio dei lavori.

12.4. Il Concessionario si impegna a stipulare, ai sensi dell'articolo 1891 del Codice civile, con compagnie di assicurazione autorizzate ai sensi del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e s.m.i, una o più polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti dall'esecuzione della Convenzione, limitatamente alla Fase di Gestione, aventi somme assicurate pari al valore di ricostruzione a nuovo dell'impianto, per sinistro pari a 5milioniEuro per persona e per danni a cose, per tutta la durata della Convenzione. La somma assicurata deve essere rivalutata dal Concessionario alla fine di ogni anno sulla base degli Indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tali polizze devono includere: a) i danni o pregiudizi causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente medesimo e a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante l'erogazione dei Servizi; b) tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere al Concedente e a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dal Concessionario nell'ambito della convenzione; c) le spese per la riparazione e/o la sostituzione di opere edili, di pertinenze esterne, nonché di apparecchiature, equipaggiamenti ed impianti dell'Opera gestita dal Concessionario, che si rendano necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura, inclusi esplosioni, eventi naturali ed accidentali, atti di terrorismo, atti vandalici, incendi, furti e rapine.

Copia delle predette polizze deve essere consegnata al Concedente almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'avvio della Fase di Gestione.

12.5. il Concessionario deve altresì consegnare al Concedente: a) almeno 10 giorni prima della data prevista per la Consegna lavori, copia delle polizze prevista dal presente Articolo unitamente ai relativi certificati di assicurazione; b) entro e non oltre la data di emissione del Certificato di Collaudo, copia delle polizze di cui al presente Articolo unitamente ai relativi certificati di assicurazione.

Il Concessionario deve consegnare al Concedente, almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'avvio della Fase di Gestione, copia delle predette polizze, con attestazione del pagamento del relativo premio. Se il Concessionario ha diviso in rate il premio, dovrà produrre entro la data di scadenza stabilita nel contratto di assicurazione l'attestazione di avvenuto pagamento della rata medesima.

12.6. Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario.

12.7. Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

12.8. Il Concessionario è tenuto a stipulare a propria cura e spese gli adeguamenti di legge alle coperture assicurative di cui al presente articolo.

13. COMUNICAZIONI

13.1. Il Concedente e il Concessionario si scambieranno le rispettive comunicazioni a uno dei seguenti contatti a mezzo Posta elettronica Certificata, Fax o raccomandata con ricevuta di ritorno, in caso di raccomandata la spedizione si intenderà effettuata per chi la invia al momento dell'invio e per chi la riceve al momento del ricevimento:

Concedente:

PEC: arapabruzzo@pec.it

indirizzo: via Nazionale SS 602 km 51+355 - Centro Direzionale 2° Piano, 65012 Villanova di Cepagatti (PE)

Alla cortese attenzione di Avv. Antonio Morgante – Direttore Generale

Concessionario:

PEC arapenergia@legpec.it

indirizzo: via Nazionale SS 602 km 51+355 - Centro Direzionale 2° Piano, 65012 Villanova di Cepagatti (PE)

14. RISOLUZIONE DELLE DISPUTE

14.1. Il presente paragrafo costituisce l'unica ed esclusiva procedura per la risoluzione delle controversie con rispetto all'interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione.

14.2. Le Parti dovranno compiere ogni ragionevole sforzo per risolvere tempestivamente eventuali controversie o reclami attraverso la negoziazione in buona fede tra i loro rispettivi rappresentanti, muniti dei necessari poteri, per raggiungere una composizione amichevole. Qualora le Parti non dovessero raggiungere un accordo entro trenta (30) giorni, la disputa sarà deferita alla competenza esclusiva del Tribunale competente nel territorio presso cui è stabilita la sede legale della società Concessionaria.

Allegati:

A) Piano Industriale approvato dalle Parti.

Il Concessionario

ARAP ENERGIA S.r.l.

*Avv. Anthony Hernest Aliano
(Presidente del C.d.A.)*

Il Concedente

A.R.A.P.

*Dott. Giuseppe Savini
(Presidente del C.d.A.)*